



CITTÀ DI VIMERCATE  
MEDAGLIA D'ARGENTO  
AL MERITO CIVILE

UFFICIO ECOLOGIA  
E MOBILITÀ SOSTENIBILE



# **REGOLAMENTO PER LA TUTELA E L'UTILIZZO DEL VERDE**

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 19 marzo 2001 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 22 giugno 2010.

## **ARTICOLO 1 – FINALITÀ**

- 1.1 Il patrimonio del verde urbano è un bene al servizio di tutta la cittadinanza, fruibile nei modi appropriati per svago e riposo, che occorre incrementare, conservare e mantenere per i benefici che fornisce all'ambiente e alla salute dei cittadini. La presenza delle specie arboree nei parchi e lungo le alberature stradali contribuisce al ricambio e realizza una naturale barriera all'inquinamento atmosferico e da rumore. La tutela di questo patrimonio, che oltre a rappresentare un elemento di arredo urbano e migliorare la qualità della città, costituisce un valore importante per la qualità della vita, viene regolamentata dagli articoli che seguono, che contengono le norme generali da seguire per tutelare e preservare il verde pubblico comunale e per disciplinarne l'utilizzo, affidandone la cura anche a tutti i cittadini che ne usufruiscono.

## **ARTICOLO 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

- 2.1 Il presente regolamento si applica a tutte le aree di uso pubblico, destinate a verde o che comunque sono, allo stato, sistemate a verde ed aperte alla pubblica fruizione.
- 2.2 Le norme di cui al presente regolamento si applicano altresì agli elementi vegetali, singoli od associati, quali essenze arboree isolate, filari, gruppi, fasce boscate nonché arbustame, siepi, aiuole e manti erbosi in genere, siano essi su aree pubbliche, private ad uso pubblico o private.

## **ARTICOLO 3 – COMPETENZE PER LA GESTIONE DELLE AREE A VERDE**

- 3.1 L'Amministrazione comunale perseguirà i fini di cui al regolamento del verde provvedendo alla vigilanza ed al controllo della corretta conservazione del patrimonio botanico ed esecuzione dei lavori a mezzo di idoneo personale tecnico opportunamente preparato e personale abilitato all'attività sanzionatoria.
- 3.2 L'Ufficio Ecologia e Mobilità sostenibile si impegna a fornire un adeguato supporto tecnico-informativo agli altri uffici comunali ed a quelli degli enti pubblici, municipalizzati od assimilati ed a quanti necessitano di intervenire, dietro autorizzazione, sul patrimonio botanico pubblico.

## **ARTICOLO 4 – CLASSIFICAZIONE E FUNZIONI DELLE AREE VERDI**

Al fine della determinazione delle norme d'uso, le aree verdi sono così classificate:

- 4.1 *Aree per ricreazione e tempo libero:*

- a) giardini pubblici;
- b) parchi urbani;
- c) aree attrezzate.

Si tratta di aree verdi di dimensioni diverse, attrezzate o meno, la cui funzione primaria è quella del riposo e dello svago. Altre funzioni compatibili sono indicate sui cartelli posti all'ingresso delle aree. L'accesso e la permanenza in tali aree è consentito, qualora non diversamente disposto dall'Amministrazione Comunale, da maggio a settembre dalle 8.00 alle 20.00, da novembre a marzo dalle 8.00 alle 17.00 e nei mesi di aprile e ottobre dalle 8.00 alle 19.00.

In tali aree è inoltre vietato: accedere e trattenersi fuori dagli orari stabiliti (vedi Regolamento Polizia Urbana); permettere agli animali la libera circolazione e/o consentirgli di effettuare deiezioni (vedi R.P.U.); inquinare acqua di fontane; danneggiare il patrimonio botanico e architettonico (vedi R.P.U.); danneggiare i giochi.

4.2 *Arredo urbano – verde ornamentale*, si tratta di aree di modeste dimensioni, rappresentative dell'immagine urbana e della sua qualità, quali:

- a) aiuole;
- b) fioriere;
- c) vasoculture in genere;
- d) alberature stradali;
- e) filari;
- f) verde decorativo;
- g) verde pensile;
- h) elementi di verde inseriti nella viabilità;
- i) piste ciclabili.

4.3 *Orti urbani*, consistono in appezzamenti di terreno pubblico, destinati alla coltivazione di fiori, frutta e ortaggi. Sono proposti dall'Amministrazione comunale, oggetto di apposite convenzioni o regolamentazioni (Allegato n. 1).

4.4 *Campi gioco ed attrezzature sportive non agonistiche*, quali:

- a) aree verdi dotate di apposite strutture ludiche;
- b) aree gioco per l'infanzia;
- c) campi gioco per bambini e ragazzi.

Sono vietati i giochi e le attività ludiche incompatibili con il corretto uso o la conservazione delle attrezzature esistenti, a seconda delle fasce di età. È consentito l'uso delle attrezzature ludiche ai bambini di età compresa tra quattro e dieci anni purché accompagnati da persona adulta, è consentito l'uso delle stesse ai bambini in età inferiore a quattro anni con l'assistenza di persona adulta.

- 4.5 *Aree attrezzate per cani*, sono considerate attrezzate per cani quelle aree appositamente identificate (con particolare segnaletica o recintate) dove sono allestiti i contenitori per la raccolta delle deiezioni canine, dove gli accompagnatori dei cani dovranno vigilare sugli animali, nel rispetto dell'art. 672 del codice penale. In tali aree è consentito lasciar vagare i cani, purchè muniti di museruola. E' fatto obbligo di depositare i rifiuti nei contenitori predisposti.
- 4.6 *Parcheggi*, aree verdi che si integrano con gli spazi riservati al parcheggio veicolare.
- 4.7 *PLIS Parco del Molgora*, area di rilevanti dimensioni, al servizio di più Comuni, tra i quali il Comune di Vimercate, la cui gestione fa capo all'omonimo Consorzio. Il parco non è oggetto del presente Regolamento.
- 4.8 *PLIS Parco della Cavallera*, area di rilevanti dimensioni, al servizio di più Comuni, del quale il Comune di Vimercate è Comune capo convenzione. Il parco non è oggetto del presente regolamento.
- 4.9 *Giardini privati*, aree verdi di pertinenza degli immobili ad uso esclusivamente privato.

## **ARTICOLO 5 – PRESCRIZIONI GENERALI AREE PUBBLICHE**

In tutte le aree di cui all'art. 4, salvo diverse indicazioni apposte nei cartelli di segnaletica d'uso dell'area, vigono le seguenti norme d'uso comuni.

- 5.1 Le prescrizioni previste dal vigente regolamento sono evidenziate anche tramite segnaletica, è fatto divieto non osservare tali norme di comportamento.
- 5.2 Il comportamento del pubblico dovrà sempre improntarsi al rispetto verso le persone e l'ambiente; è fatto divieto di disturbare in qualsiasi modo la quiete e la tranquillità delle persone che intendono beneficiare di tali aree.
- 5.3 E' vietato danneggiare e/o deturpare il patrimonio arboreo e arbustivo; cogliere fiori; strappare fronde o virgulti; piantumare o depositare fiori ed arbusti; salire sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliarvi contro pietre, bastoni, ecc., inciderli o danneggiarli in qualsiasi modo (vedi R.P.U.).
- 5.4 E' vietato calpestare o danneggiare il manto erboso e i fiori e gli arbusti presenti nelle aree di cui all'art. 4.2.

- 5.5 Sono vietate le attività che comportino grande concentrazione di presenze (festival, concerti, tornei ...), con calpestio dei tappeti erbosi e degli apparati radicali degli alberi, da parte di persone e animali, salvo diversa autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale, e la circolazione e la sosta di mezzi meccanici ad eccezione di quelli utilizzati per la manutenzione dell'area, dei velocipedi sugli eventuali percorsi pavimentati e dei veicoli adibiti a bambini ed invalidi (vedi R.P.U.).
- 5.6 E' vietato lasciar vagare liberamente i cani privi di museruola e guinzaglio (vedi R.P.U.), se non diversamente segnalato, e consentire agli animali di effettuare deiezioni nelle aree pubbliche. Vigè l'obbligo di raccolta delle deiezioni canine su tutto il territorio pubblico.
- 5.7 E' fatto divieto di abbandonare rifiuti o simili di qualsiasi natura ed entità al di fuori degli appositi contenitori ivi presenti (vedi R.P.U.).
- 5.8 E' fatto divieto di danneggiare, imbrattare, manomettere, guastare e/o deturpare panchine, cestini ed attrezzature, commettendo atti di vandalismo alle attrezzature di arredo urbano e ad uso ricreativo, ludico e ginnico-sportivo (vedi R.P.U.).

## **ARTICOLO 6 – PRESCRIZIONI GENERALI AREE PRIVATE**

### 6.1 POTATURA

Un albero piantato e coltivato correttamente, in assenza di specifiche patologie, non necessita di potature.

La potatura è quindi un intervento che riveste un carattere di straordinarietà.

Nelle aree private di cui all'art. 4.9 è fatto divieto di effettuare potature drastiche e/o capitozzature, intendendo con potature drastiche tutte quelle che compromettono in maniera irreversibile la struttura delle piante, ad esempio tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e quelli praticati su branche aventi diametro superiore ai 10cm.

Le potature devono essere effettuate sull'albero rispettando per quanto possibile la sua ramificazione naturale, interessando rami e branche di diametro inferiore a 10cm.

I tagli devono essere netti e rispettare il collare sulla parte residua, senza lasciare monconi.

Ogni intervento di potatura non eseguito a regola d'arte si configura a tutti gli effetti come abbattimento e come tale disciplinato.

### 6.2 MANUTENZIONE

Nelle aree private di cui all'art. 4.9 è fatto divieto di trascurare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (pulizia dell'area da erbe infestanti, ramaglie, foglie,

ecc.; taglio dell'erba; eliminazione di parti legnose secche e pericolanti; rimozione di alberi danneggiati e/o pericolanti; difesa da parassiti con mezzi idonei e prodotti fitosanitari a bassa tossicità per l'uomo e l'ambiente) ove si rendano necessari per tutelare la pubblica incolumità od igiene.

Inoltre i proprietari di giardini o terreni fiancheggianti le vie o piazze pubbliche devono provvedere affinché i rami degli alberi non si proiettino sopra detti luoghi in modo pericoloso, impedendo la corretta visibilità od ostacolando il riconoscimento dei segnali stradali, il transito e la sicurezza dei veicoli e dei pedoni (vedi R.P.U.).

### 6.3 LOTTA OBBLIGATORIA ALLE ERBE INFESTANTI

La lotta obbligatoria alle erbe infestanti ha come scopo il contenimento della vegetazione rispetto alla diffusione su aree private e pubbliche.

In tutto il territorio comunale è obbligatoria la lotta contro l'*Ambrosia artemisiifolia* (ordinanza della Regione Lombardia n. 25522 del 29/03/1999), per la quale sono obbligatori nelle zone interessate gli interventi prescritti nelle Ordinanze Sindacali;

Il proprietario di qualsiasi terreno che, a seguito di abbandono dell'attività agricola o manutenzione, si trovi ricoperto dalla vegetazione infestante indicata è obbligato a rimuovere tale vegetazione e a mantenere pulita l'area.

### 6.4 DIFESA FITOSANITARIA

Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde, è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e all'art. 500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.

In particolare è obbligatoria la lotta a:

- Processionaria del pino (*Thaumtopoea pityocampa*) – D. M. 17/04/1998
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*) - D. M. 17/04/1998
- Colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) - D. M. 356 del 10/09/1999
- Ifantria americana (*Hyphantria cunea*) – Circolare della Regione Lombardia 13/04/1991

È fatto obbligo di attenersi a tutte le eventuali altre leggi regionali e nazionali in materia di lotta obbligatoria a fitopatie specifiche e a insetti fitofagi qui non riportati.

### 6.5 ABBATTIMENTO

Nelle aree di cui all'art. 4.9, l'abbattimento di alberi d'alto fusto (vedi R.P.U.), siano essi vivi, deperenti o morti, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Ufficio Ecologia e Mobilità sostenibile.

Ai fini del presente regolamento, le piante si suddividono in classi di grandezza, in funzione della loro altezza:

- |                 |         |
|-----------------|---------|
| a) 1° grandezza | < 12m;  |
| b) 2° grandezza | 12-18m; |
| c) 3° grandezza | > 18m.  |

## **ARTICOLO 7 – AUTORIZZAZIONI**

7.1 L'autorizzazione relativa agli interventi del precedente art. 6.5 viene rilasciata dall'Ufficio Ecologia e Mobilità sostenibile entro 30 giorni, fatti salvi i casi di urgenza, cioè in casi a protezione della pubblica e privata incolumità, a seguito di richiesta in carta semplice (Allegato n. 2), corredata da appropriata documentazione fotografica e da quanto altro necessario a definire l'ubicazione e lo stato di necessità evidenziato.

La richiesta dovrà essere corredata da perizia tecnica a firma di dottore agronomo o forestale per

- alberi di 3<sup>a</sup> grandezza;
- alberi con tronco misurato a petto d'uomo (una altezza da terra pari a mt. 1,30) di dimensioni superiori a 80cm. di diametro (circonferenza circa 250 cm.).

La richiesta deve essere inoltrata dal proprietario o dall'amministratore (se trattasi di condominio).

Se entro 30 giorni dalla richiesta non è stata data regolare autorizzazione, il privato può ritenersi autorizzato a procedere.

L'abbattimento di alberi siti in immobili vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004, dovrà essere preliminarmente approvato dagli enti posti a tutela dei rispettivi vincoli (Soprintendenza, Ente sub-delegato a rilasciare l'autorizzazione).

Nella richiesta di abbattimento il richiedente si impegna a sostituire entro un anno dall'abbattimento la pianta abbattuta con una pianta autoctona (v. Allegato 6).

Se la sostituzione non può essere effettuata per l'insufficiente spazio a disposizione, ovvero per qualsiasi altra ragione preventivamente verificata dal suddetto ufficio, il proprietario o l'avente titolo provvederà, secondo quanto indicato nella tabella sottostante (che tiene conto della biomassa dell'albero abbattuto e di quella degli alberi in sostituzione):

- alla consegna delle essenze, oppure;
- al versamento della somma utile a sopportare i costi per il Comune di Vimercate di ripiantumazione in area pubblica.

Successivamente verrà comunicato il punto in cui sono state effettuate le nuove piantumazioni.

CLASSE DELLA PIANTA ABBATTUTA	N° ALBERI DA PIANTARE/CONSEGNARE IN SOSTITUZIONE Circonferenza fusto 18/20cm	VALORE MONETARIO ASSEGNATO PER GLI ALBERI IN SOSTITUZIONE
1 <sup>a</sup> GRANDEZZA	1	150 Euro
2 <sup>a</sup> GRANDEZZA	2	300 Euro
3 <sup>a</sup> GRANDEZZA	=>3 (in relazione alle dimensioni e al valore ambientale della pianta abbattuta)	da 450 Euro

In caso di interventi edilizi connessi ad attività economiche, sarà cura dello Sportello Unico farsi carico di richiedere l'autorizzazione relativa all'Ufficio Ecologia e Mobilità sostenibile.

7.2 Enti e società erogatori servizi pubblici (acqua, gas, luce, telefono, ecc.) sono tenuti ad osservare le prescrizioni dettate dall'Ufficio Ecologia e Mobilità sostenibile in relazione alla tipologia degli interventi (Allegato n. 3). Qualora si preveda che gli interventi nel sottosuolo e in superficie pregiudicheranno in maniera irreversibile le piante poste a dimora su suolo pubblico, ad opere ultimate, saranno posti a carico degli Enti gli oneri relativi all'espianto e all'impianto di nuove specie. Tali lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione comunale.

7.3 Non sono soggetti ad autorizzazione i seguenti interventi:

- a) rimonda del secco;
- b) potature di contenimento;
- c) potatura di alberi da frutta;
- d) potatura ed abbattimento arbusti e siepi.

## **ARTICOLO 8 – DISPOSIZIONI D'USO DEL VERDE PUBBLICO**

8.1 La fruizione e l'uso delle aree pubbliche sono disciplinati dalle presenti norme, dalle ordinanze emanate in materia dal Comune di Vimercate.

8.2 La gestione delle aree pubbliche è affidata all'Ufficio Ecologia e Mobilità sostenibile.

- 8.3 La vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è affidata al Servizio di Polizia Locale del Comune di Vimercate, alle Guardie Ecologiche Volontarie riconosciute dalla Provincia di Monza e Brianza, dall'Amministrazione comunale e dal Consorzio Parco del Molgora (nelle aree di competenza).
- 8.4 I parchi e i giardini recintati sono aperti al pubblico secondo gli orari indicati nei cartelli esposti agli ingressi. La chiusura temporanea, totale o parziale degli spazi verdi può essere disposta per la manutenzione o per motivi di sicurezza.
- 8.5 Lo svolgimento di manifestazioni sportive e spettacoli, nonché l'installazione temporanea di strutture per l'attività ludica, sono consentiti solo negli spazi individuati dall'Amministrazione comunale, dietro parere favorevole dell'Ufficio Ecologia e Mobilità sostenibile e di altri servizi dell'Amministrazione coinvolti per competenza (Allegato n. 4 e vedi Regolamento di Polizia Urbana per la cauzione).
- 8.6 Le attività di commercio in forma ambulante, animazione, allestimento di mostre ecc. sono consentite in spazi individuati dall'Amministrazione comunale; lo svolgimento nelle aree a verde può essere consentito solo se tali attività non comportano intralcio alla libera circolazione e all'ordine pubblico e non danneggiano gli spazi erbosi. È fatto obbligo di ripristinare gli spazi utilizzati conformemente allo stato antecedente l'uso dei medesimi (Allegato n. 4 e vedi Regolamento di Polizia Urbana per la cauzione).
- 8.7 Negli spazi verdi è vietato:
- rimuovere o danneggiare nidi e tane di animali selvatici;
  - catturare gli animali selvatici;
  - esercitare qualsiasi attività venatoria propedeutica alla caccia;
  - introdurre animali selvatici senza l'assenso dell'Amministrazione comunale;
  - raccogliere funghi e frutti;
  - utilizzare le attrezzature per il gioco se non si rientra nella fascia di età indicata sulle stesse;
  - introdurre i cani, anche se provvisti di guinzaglio e museruola, nelle aree destinate al gioco, allo sport e alle attività ricreative dei bambini.

## **ARTICOLO 9 – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CONDUZIONE DEI CANI NELLE AREE PUBBLICHE**

- 9.1 Nei parchi e nei giardini, ove possibile, saranno individuati e delimitati da apposita segnaletica, spazi destinati all'attività motoria dei cani in cui potranno circolare liberi.

- 9.2 In assenza di spazi destinati al libero movimento dei cani, questi devono essere sempre condotti al guinzaglio. E' comunque vietato condurre cani in modo da porre in pericolo l'incolumità delle persone e di altri animali.
- 9.3 I proprietari dei cani o le persone che li hanno in custodia devono asportare le deiezioni solide degli animali loro affidati in conformità all'ordinanza vigente, anche negli spazi destinati alla conduzione di cani.
- 9.4 Nei parchi e giardini storici pubblici (salvo deroghe) è vietato introdurre cani, anche se provvisti di guinzaglio e museruola, così come è vietato introdurre altri animali domestici.
- 9.5 E' vietato sulle aree pubbliche addestrare cani da caccia, difesa o guardia.

#### **ARTICOLO 10 – ADOZIONE DEL VERDE PUBBLICO, SPONSORIZZAZIONI**

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 29.2.2000 è stato approvato il “Regolamento per l'assegnazione di interventi a tutela dell'ambiente urbano a soggetti privati e sponsor” (Allegato n. 5). A norma dell'art. 2 del suddetto Regolamento, si demanda alla Giunta Comunale la valutazione delle aree verdi che di volta in volta soggetti privati che operino in regime di volontariato oppure sponsor chiedono di progettare, realizzare o gestire.

#### **ARTICOLO 11 – VIGILANZA**

L'osservanza delle presenti disposizioni è affidata al Corpo di Polizia Locale del Comune di Vimercate ed alle Guardie Ecologiche Volontarie riconosciute dalla Provincia di Monza e Brianza, dall'Amministrazione comunale e dal Consorzio Parco del Molgora (nelle aree di competenza).

#### **ARTICOLO 12 – SANZIONI**

Salvo il fatto che sia previsto dalla legge come reato, le violazioni alle disposizioni dettate dal presente Regolamento sono punite con il pagamento di sanzioni amministrative (che verranno successivamente stabilite con delibera di Giunta Comunale).

##### 12.1 Aree pubbliche:

1. disattendere le norme generali di comportamento riportate nel presente regolamento o sui cartelli di segnaletica posti all'ingresso delle aree;
2. accedere al di fuori degli orari prefissati;

3. calpestare le aiuole, danneggiare e/o deturpare il patrimonio arboreo e arbustivo ed i tappeti erbosi; rompere i rami degli alberi salendovi sopra o in qualsiasi altro modo; cogliere fiori; strappare fronde o virgulti; piantumare o depositare fiori ed arbusti;
4. affiggere cartelli agli alberi;
5. rimuovere o danneggiare nidi o tane di animali selvatici, catturare e molestare animali selvatici, introdurre senza autorizzazione animali selvatici;
6. organizzare giochi che causino disturbo;
7. introdurre e lasciare vagare cani sprovvisti di guinzaglio;
8. addestrare cani;
9. non asportare con apposita paletta le deiezioni canine;
10. introdurre cani in aree riservate ai giochi e in altre aree a loro interdette;
11. accedere alle aree verdi con ciclomotori e motociclette;
12. transitare e parcheggiare con veicoli su spazi verdi di uso pubblico (incluso aiuole) adiacenti a strade e marciapiedi;
13. abbandonare rifiuti di qualsiasi natura al di fuori degli appositi contenitori;
14. danneggiare, manomettere, imbrattare e/o comunque deturpare i monumenti, i muri esterni dei fabbricati, le porte delle case e dei negozi, delle cancellate, panchine, cestini, attrezzature di arredo urbano, ricreative, ludiche e ginnico-sportive;
15. uso non conforme di strutture e di arredi;
16. ingombrare in qualsiasi modo le bocchette delle fontane, di idranti stradali, danneggiare gli impianti di pubblica illuminazione e idrico;
17. esercitare attività quali spettacoli, feste, gare sportive, rappresentazioni, esposizioni e vendite su suolo pubblico senza l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
18. posizionare strutture senza autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
19. produrre attività di emissione sonora che superi i limiti di legge ed in assenza di deroghe;
20. campeggiare;
21. accendere fuochi;
22. causare incendi;
23. soddisfare le naturali necessità.

#### 12.2 Aree private:

1. effettuare interventi non autorizzati;
2. effettuare drastiche potature e/o capitozzature;
3. non rispettare le procedure di autorizzazione.

#### 12.3 Aree di cantiere:



non rispettare le misure di protezione delle alberature (prescrizioni per la salvaguardia e la protezione della vegetazione su aree di cantiere).

Sono fatte salve anche le sanzioni previste dalle normative nazionali, regionali e comunali di cui all'art.6.3 e 6.4.

### **ARTICOLO 13 – RISARCIMENTO DEL DANNO**

In aggiunta alle sanzioni pecuniarie di cui al precedente articolo, l'Amministrazione comunale, nel caso di danneggiamento del patrimonio pubblico, esigerà dal trasgressore il risarcimento del danno calcolato, nel caso del patrimonio arboreo, sulla base dei prezzi di vendita al dettaglio, desunti dal prezzario edito da Ente Pubblico od Associativo (Consorzio Florovivaisti Provinciale, Assoverde, ecc.) e sui costi relativi al reimpianto, per i danni a manufatti secondo stima del competente Ufficio Tecnico.

### **ARTICOLO 14 – DEROGHE**

E' in facoltà dell'Amministrazione comunale stabilire motivate deroghe alla disciplina d'uso delle aree di cui alle presenti norme.

### **ARTICOLO 15 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo decorso il termine della pubblicazione della delibera di approvazione.

## **ADOZIONE REGOLAMENTO E MODIFICHE**

Il presente regolamento è stato adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 19 marzo 2001, n. 37, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 23 marzo 2001 al 7 aprile 2001.

Il presente regolamento è stato modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 22 giugno 2010, n. 29, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 30 giugno 2010 al 15 luglio 2010.

## **ESECUTIVITA'**

L'Organo Regionale di Controllo ha approvato il presente regolamento per decorrenza dei termini in data 2 aprile 2001, atti n. 52.

## **PUBBLICAZIONE**

Il presente regolamento è stato ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dall'11 aprile 2001 al 26 aprile 2001.

Il presente regolamento, così come modificato, è stato pubblicato all'albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi, cioè dal 30 giugno 2010 al 30 luglio 2010

## **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento, essendo trascorso il periodo di ripubblicazione a termini di legge, è entrato in vigore in data 27 aprile 2001.

Il presente regolamento modificato, è entrato in vigore trascorsi 15 giorni di pubblicazione, cioè in data 16 luglio 2010.

**REGOLAMENTO PER LA TUTELA E L'UTILIZZO DEL VERDE**

Allegato 5

**COMUNE DI VIMERCATE**  
**Provincia di Monza e Brianza**

**REGOLAMENTO**

**ASSEGNAZIONE DELLA GESTIONE**

**DI INTERVENTI A TUTELA**

**DELL'AMBIENTE URBANO**

**A SOGGETTI PRIVATI E SPONSOR**

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 29 febbraio 2000  
e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 22 giugno  
2010.

### 1. Finalità

Il presente regolamento si inserisce nell'ambito degli istituti di partecipazione previsti dallo Statuto del Comune di Vimercate e tende a favorire, stimolare e tutelare l'attività posta in essere dai cittadini in forma volontaria per fini di pubblico interesse volti al rispetto ed alla protezione dell'ambiente urbano e si rivolge, sia a sponsor che a privati (come meglio definito all'art. 3).

### 2. Individuazione degli interventi

È demandata alla Giunta Comunale la valutazione delle aree verdi da assegnare a soggetti privati che operino in regime di volontariato oppure a "sponsor", prendendo in esame le richieste di volta in volta.

Nell'approvazione e assegnazione di tali aree l'Amministrazione comunale dovrà considerare ogni aspetto legato alla posizione, superficie e qualità dell'area, al grado di difficoltà e di economicità della forma di gestione prescelta, al fine di meglio caratterizzare le specifiche assegnazioni e finalizzarle agli interventi proposti.

Attraverso gli opportuni mezzi di comunicazione la cittadinanza verrà messa a conoscenza del programma di intervento e delle condizioni di assegnazione delle aree.

### 3. Soggetti ammessi

Possono accedere all'assegnazione i sotto elencati soggetti:

- 1) "privati"
  - a) le organizzazioni di volontariato iscritte, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della L.R. n. 22/93, nel Registro Generale Regionale istituito ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 266/91;
  - b) cittadini che dichiarano di volersi associare allo scopo di gestire gli interventi oggetto del presente regolamento (es.: condomini);
  - c) associazioni e/o circoli, anche non riconosciuti formalmente;
  - d) istituti scolastici o singole classi;
  - e) singoli cittadini.
- 2) "sponsor": imprese e/o attività economiche/commerciali in genere.

I soggetti interessati dovranno presentare apposita richiesta entro i termini previsti dall'Amministrazione comunale.

I relativi avvisi e comunicati dovranno prevedere che il richiedente specifichi:

- a) tipologia e dati del richiedente;
- b) proposta dettagliata circa la progettazione, la realizzazione, la gestione, la cura dell'intervento;
- c) elenco delle persone coinvolte nell'intervento ed indicazione del responsabile di ogni rapporto intercorrente con l'Amministrazione comunale e firmatario della relativa convenzione;
- d) indicazione di eventuale ditta specializzata che effettuerà direttamente l'intervento per conto dello sponsor o del soggetto privato.

### **SOGGETTI PRIVATI**

- e) indicazione dei mezzi strumentali ed economici disponibili e di quelli eventualmente richiesti dai soggetti privati all'Amministrazione comunale per l'intervento;

### **SPONSOR**

- f) indicazione dei mezzi strumentali ed economici disponibili e costo dell'intervento proposto.

## **4. Oggetto degli interventi**

Gli interventi programmati, oltre a stimolare e tutelare il volontariato da parte dei cittadini e l'impegno degli sponsor, sono finalizzati a creare le condizioni per una soddisfacente gestione delle aree verdi individuate.

A tal fine si potranno distinguere le seguenti forme gestionali:

- a) progettazione e realizzazione di nuove aree verdi;
- b) manutenzione e gestione ordinaria dell'area assegnata;
- c) piantumazione, previo accordo con gli uffici comunali competenti;
- d) esecuzione di laboratori di botanica e giardinaggio;
- e) educazione al corretto uso del verde.

L'atto di assegnazione potrà concernere una o più delle suddette forme di gestione. Il contenuto specifico di ogni singola tipologia di intervento e le modalità di attuazione e gestione saranno contenute nella convenzione di cui all'art. 6.

## **5. Concorso dell'Amministrazione comunale**

### **SOGGETTI PRIVATI**

Nei limiti ed alle condizioni stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, il concorso dell'Amministrazione comunale è finalizzato essenzialmente a garantire ai privati, che effettuano direttamente l'intervento loro assegnato, le risorse materiali eventualmente occorrenti alla puntuale ed efficace realizzazione dei singoli interventi.

In particolare, potranno essere attribuiti, in funzione dello scopo da perseguire:

- a) uso agevolato di impianti e strutture comunali, di tutte o parte delle attrezzature necessarie alla gestione dell'intervento;

- b) rimborsi delle coperture assicurative adeguate contro infortuni, rischi e responsabilità civile contro terzi per il personale impegnato nella realizzazione dell'intervento;
- c) attrezzature e materiali per lo svolgimento dell'attività di giardinaggio.

E' esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal personale addetto all'intervento.

L'Amministrazione comunale, nel determinare il proprio concorso alla realizzazione degli interventi programmati, dovrà valutare se tutte o parte delle risorse materiali occorrenti possano essere assegnate a più soggetti, secondo turnazioni e modalità meglio stabilite nella convenzione prevista.

L'Amministrazione comunale, nel favorire l'attenzione dei cittadini verso forme di collaborazione di volontari a tutela dell'ambiente urbano potrà promuovere iniziative, riunioni, corsi di aggiornamento o preparazione rivolti alla cittadinanza o al personale coinvolto nei singoli interventi.

## **SPONSOR**

Lo sponsor si avvarrà della facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione tramite i mezzi di comunicazione e/o uno o più cartelli informativi collocati in loco a proprie spese. Tali cartelli dovranno essere conformi al modello definito dal Comune di Vimercate (cm. 55 x cm. 90, caratteristiche di cui all'allegato 1). Gli stessi dovranno essere collocati e mantenuti in modo da non ostacolare l'utilizzo pubblico dell'area e da non costituire pericolo per gli utenti; il loro numero sarà concordato tra le parti in relazione alla conformazione ed alla superficie dell'area a verde.

### **6. Modalità di assegnazione degli interventi**

L'Amministrazione comunale, con apposito atto, assegnerà i singoli interventi programmati ai sensi dei precedenti articoli sulla base dell'istruttoria svolta dagli uffici competenti.

Contestualmente all'atto di assegnazione verrà approvato uno schema di convenzione (allegati 2 e 3) per regolare i singoli aspetti legati alla forma gestionale assegnata, nonché le eventuali forme di concorso concesse dall'Amministrazione comunale ai soggetti privati.

Gli uffici competenti dovranno verificare, esaminando la documentazione prodotta dal richiedente, se quest'ultimo abbia i requisiti tali da consentire il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel programma dell'Amministrazione comunale.

Qualora via sia il concorso di più richieste su un medesimo intervento, la scelta del soggetto dovrà essere effettuata tenendo conto dei sotto elencati titoli di precedenza:

- a) valutazione della proposta di massima contenente le modalità di gestione dell'intervento;
- b) vicinanza dell'area richiesta alla sede del richiedente con particolare attenzione ai soggetti privati (soprattutto istituti scolastici o singole classi);
- c) struttura del richiedente (es. associazione) e personale coinvolto nell'iniziativa;
- d) esecuzione buona e regolare di interventi similari precedenti;

- e) partecipazione a corsi di qualificazione comunali o di altri enti;
- f) iscrizione dell'associazione all'Albo specifico.

L'istruttoria degli uffici deve compiersi entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle richieste di assegnazione. La Giunta delibera nei successivi 30 giorni. I termini previsti dal presente comma sono stabiliti ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90.

Gli uffici competenti all'istruttoria, entro i 30 giorni successivi all'esecutività della delibera di cui al comma precedente, dovranno comunicare agli interessati l'eventuale non accoglimento della richiesta, specificandone le motivazioni.

#### 7. Oneri a carico del soggetto assegnatario

I soggetti assegnatari dovranno impegnarsi nella realizzazione degli interventi con continuità prestando la loro opera in conformità a quanto stabilito dalla convenzione.

Impedimenti di qualsiasi natura all'effettuazione o prosecuzione dell'intervento, così come eventuali modifiche al "progetto" approvato, dovranno essere tempestivamente segnalati all'Amministrazione comunale, affinché possa adottare gli opportuni provvedimenti.

La convenzione potrà prevedere particolari oneri a carico del soggetto assegnatario, in relazione alla specificità dell'intervento assegnato.

Tutte le spese, le imposte, le tasse dipendenti e conseguenti alla convenzione sono a carico dei soggetti assegnatari.

Per quanto riguarda di "sponsor", l'importo del valore della convenzione – costo presunto degli interventi da effettuare – sarà quantificato in sede di presentazione del progetto. Tale importo, una volta ritenuto consono dall'Amministrazione comunale, verrà fatturato dalla parte e reintroitato dal Comune di Vimercate a titolo di sponsorizzazione. Restano a carico dell'assegnatario la tassa sulla pubblicità e la Cosap.

L'assegnatario dovrà consentire libero accesso alle aree oggetto dell'intervento ai soggetti (Comune o ditte) che erogano servizi pubblici, per la manutenzione dei relativi servizi.

Gli stessi provvederanno, a conclusione degli interventi, al ripristino delle zone interessate.

Lo sponsor o il soggetto privato assegnatario assume la responsabilità per danni, a persone o cose, imputabili a difetti di gestione o manutenzione e comunque derivanti dall'esecuzione della convenzione che verrà stipulata, sollevandone contemporaneamente il Comune di Vimercate. Copia della polizza assicurativa dovrà essere presentata contestualmente alla firma della convenzione.

E' vietata la cessione, anche parziale, della convenzione. La cessione si configura anche nel caso in cui la parte venga incorporata in un'altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda o negli altri casi in cui la parte sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

L'area a verde mantiene le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni urbanistiche.

Gli oneri relativi all'allacciamento all'acquedotto comunale restano a carico dell'Amministrazione comunale che, con i propri tecnici, predispone quanto necessario per l'allacciamento stesso e fanno capo alle spese correnti dell'acquedotto. Dal pozzetto, pure incluso, luogo di inizio dell'impianto idrico, i costi sono a carico della parte, alla quale verrà anche regolarmente fatturato il consumo dell'acqua.

Gli oneri relativi agli allacciamenti ENEL sono a totale carico del soggetto assegnatario.

Tutte le opere realizzate sull'area da parte del soggetto assegnatario – allo scadere della validità della convenzione – passeranno di proprietà comunale senza che lo stesso possa pretendere indennizzo alcuno.

#### 8. Durata della gestione

La durata della gestione dei singoli interventi sarà specificata nella convenzione e non potrà essere di durata superiore ad anni 2, eventualmente rinnovabili.

L'Amministrazione comunale – a giudizio discrezionale causa della necessità di disporre direttamente o per altri fini dell'area – potrà interrompere la gestione di uno o più interventi programmati, con effetto dal terzo mese successivo a quello in cui l'atto è stato adottato. In tal caso il Comune dovrà dare, sempre che sia possibile, un preavviso di 30 giorni.

Invece, sarà risolta di diritto, per fatto e colpa dell'assegnatario, nei seguenti casi:

- quando l'area non venga mantenuta secondo gli accordi assunti, e comunque in buono stato;
- quando venga inibito, o comunque ostacolato, in qualsiasi modo, l'uso da parte del pubblico.

Nei casi di cui sopra la risoluzione opera immediatamente. La decadenza dell'assegnazione avverrà con apposito atto dell'Amministrazione comunale, previo accertamento e comunicazione al soggetto assegnatario.

Qualora il comportamento negligente del soggetto assegnatario procuri un danno all'Amministrazione comunale, quest'ultima potrà chiedere indennizzo nelle forme di legge.

Qualora venga abusivamente alterato lo stato dei luoghi, l'accordo si intenderà decaduto ed il Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino, addebitandone il costo alla parte.

#### 9. Controlli

Nella convenzione di cui all'art. 6, verrà individuato l'ufficio competente a svolgere i controlli sulla buona esecuzione dell'intervento.

La convenzione dovrà comunque prevedere le forme e le cadenze di tali controlli che non dovranno comunque essere almeno due per ogni anno di durata della gestione. Per ogni controllo effettuato verrà redatta apposita relazione.

Qualora venissero riscontrati casi di negligenza ovvero di gestione non conforme a quanto contenuto nella convenzione, il responsabile del procedimento inoltrerà una formale contestazione nei confronti del soggetto assegnatario, richiedendo opportune giustificazioni che dovranno essere rese entro 15 giorni dalla contestazione stessa.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari. La parte dovrà provvedere al ripristino dei danni e/o la sostituzione delle piante o delle strutture da essi danneggiati, con esemplari o materiali identici a quelli compromessi, secondo le indicazioni dell'ufficio competente. I danni arrecati dagli utenti dovranno essere risarciti dai responsabili. Nel caso in cui non sia possibile individuare il responsabile, l'area sarà resa comunque agibile, previo accordo tra il Comune ed il soggetto assegnatario.

Per quanto non precisato dal presente regolamento saranno applicate le norme di legge e dei regolamenti comunali presenti e futuri.

## **ADOZIONE REGOLAMENTO E MODIFICHE**

Il presente regolamento è stato adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 29 febbraio 2000, n. 27, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 3 marzo 2000 al 18 marzo 2000.

## **ESECUTIVITA'**

L'Organo Regionale di Controllo ha approvato il presente regolamento nella seduta del 13 marzo 2000, atti n. 273.

## **RIPUBBLICAZIONE**

Il presente regolamento è stato ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 27 marzo 2000 all'11 aprile 2000.

## **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento, essendo trascorso il periodo di ripubblicazione a termini di legge, è entrato in vigore in data 12 aprile 2000.

**NORME PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI VERDI PUBBLICI A SCOPO DI  
MANIFESTAZIONI**

- 1) L'occupazione temporanea di spazi verdi pubblici per manifestazioni folcloristiche, politiche, sportive, religiose, culturali e ricreative, dovrà essere autorizzata dall'Amministrazione comunale sentito il competente Ufficio Ecologia e Verde Pubblico dietro presentazione preventiva (60 giorni) di un dettagliato programma di manifestazioni e della descrizione di tutti i manufatti che devono essere installati, dei loro allacciamenti e del loro funzionamento, con relativa identificazione planimetrica.
  
- 2) Le attività non possono svolgersi con l'emissione di suoni d'intensità superiore a quella stabilita dalle norme generali e specifiche in materia (salvo deroghe autorizzate dall'Amministrazione comunale); eventuali fuochi da cucina e forni dovranno essere posti al di fuori delle aree di proiezione della chioma degli alberi, dovranno essere opportunamente distanziati dalle piante e mai a contatto diretto con i tappeti erbosi. Le piante non dovranno essere utilizzate per affissioni, sostegno, installazione di cavi o corpi illuminanti. Attorno alle piante dovrà essere lasciata libera l'area sottochioma, per non danneggiare gli apparati radicali, e per non costipare il terreno entro tale area non dovranno essere installate attrezzature di alcun genere ne potranno essere temporaneamente depositati materiali o attrezzature. Dove l'ingombro in altezza delle strutture o dei mezzi di servizio rischi di interferire con la chioma delle piante, dovranno essere presi gli opportuni provvedimenti affinché non si verifichino danneggiamenti.

- 3) Sulle aree a prato le strutture dovranno essere sopraelevate su piattaforme che impediscano il calpestio dei tappeti erbosi.
- 4) L'accesso dei mezzi di servizio alle varie strutture dovrà avvenire esclusivamente su terreno pavimentato, salvo specifica autorizzazione comunale.
- 5) Il richiedente dovrà provvedere a proprie spese e cura al ripristino dei tappeti erbosi sottostanti le installazioni e le strutture della manifestazione, secondo le modalità tecniche precisate dall'Ufficio Ecologia – Settore Verde Pubblico.
- 6) Al richiedente sarà addebitata ogni responsabilità per danni a persone o cose che avessero a verificarsi durante la manifestazione e durante la preparazione e lo smantellamento della stessa.
- 7) Il rappresentante preposto all'organizzazione, il cui nominativo dovrà essere comunicato preventivamente all'Amministrazione comunale, dovrà, prima dell'inizio dell'occupazione, recarsi all'Ufficio Ecologia e sottoscrivere un verbale di occupazione unitamente al tecnico comunale addetto alla manutenzione del verde pubblico. Entro 10 giorni dal termine dell'occupazione ed a sgombero avvenuto, richiamato detto verbale, dovrà essere fatta regolare riconsegna dell'area con la stessa procedura.
- 8) I danni ai tappeti erbosi, alle strutture e alle piante verranno addebitati secondo le modalità previste dagli articoli 10 e 11 del presente regolamento.

**PRESCRIZIONI PER LA SALVAGUARDIA E LA PROTEZIONE DELLA  
VEGETAZIONE SU AREE DI CANTIERE PUBBLICHE**

**SUPERFICI A VERDE:**

Per impedire danni da costipamento o altro provocati dalle attività di cantiere, tutte le superfici a prato non direttamente coinvolte nei lavori devono essere protette tramite posa in opera di una recinzione. Su dette superfici non devono essere sparse sostanze inquinanti, nè ammassati materiali di alcun genere in prossimità delle piante che, comunque, non vanno utilizzate come sostegno per cavi, transenne e ripari. Si dovrà consentire l'accesso all'area per i normali interventi manutentivi. Gli impianti di riscaldamento del cantiere vanno eseguiti a distanza non inferiore ai 5 m. dalle chiome degli alberi e cespugli. Fuochi all'aperto possono essere accesi a distanza non inferiore ai 20 m. dalle chiome di alberi e arbusti. Nel caso si debba transitare sul prato con pesanti mezzi di cantiere (peso oltre i 10 – 15 ql.) è necessario far procedere gli automezzi appoggiando le ruote su tavole lunghe almeno 3 m., poste di traverso al senso di marcia, in modo continuo e sporgenti di almeno 1,5 m. su ogni lato delle ruote.

**ALBERI:**

**Parti aeree** – A difesa delle parti aeree delle piante, tutti gli alberi nell'ambito del cantiere vanno protetti tramite la posa in opera di una recinzione che racchiuda la pianta per un diametro sotto chioma di 2 m.; su tale area di rispetto non devono essere ammassati mezzi o scorte di cantiere, nè versate sostanze nocive. Se risultasse impossibile per motivi di spazio individuare un'area di rispetto, è necessario provvedere a proteggere il fusto della pianta.

**Radici** – La realizzazione di scavi deve essere effettuata ad una distanza dal tronco variabile a seconda delle dimensioni; nel corso dello scavo le radici devono essere refilate mediante un taglio netto; la parete dello scavo è protetta con assi di legno e il terreno periodicamente annaffiato nel caso di lavori condotti nel periodo estivo. Nel caso in cui gli scavi, per ineludibili cause operative, debbano condursi a distanze ravvicinate al tronco, vanno rispettate le seguenti norme:

- Esecuzione di scavi manuali;
- Rispetto delle radici portanti evitandone l'amputazione.

#### **PAVIMENTAZIONI IMPERMEABILI:**

In presenza di posa in opera di pavimentazioni impermeabili, si deve garantire la creazione intorno a ciascuna pianta di un'area di rispetto scoperta protetta da un'eventuale griglia di raggio non inferiore a 1,5 m. nel caso di piante a medio sviluppo, 0,5 m. nel caso di piccoli alberi e arbusti.

#### **INSTALLAZIONI FISSE O SEMIFISSE:**

Nel caso di installazione di impianti sotterranei o aerei fissi o semi-fissi è necessario adeguare le dimensioni e la giacitura rispettando le probabili dimensioni a maturità delle eventuali piante preesistenti o di nuovo previsto impianto. Nella posa di chioschi, edicole, ecc., si deve verificare che non ledano l'apparato radicale o aereo delle piante.





**COMUNE DI VIMERCATE**  
**Provincia di Milano**

**REGOLAMENTO**  
**PER L'ASSEGNAZIONE E**  
**LA CONDUZIONE DI TERRENI**  
**COMUNALI AD USO ORTO**

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 26 febbraio 2001

## **ARTICOLO 1**

Ai fini del presente regolamento, per orto s'intende un appezzamento di terreno destinato esclusivamente alla coltivazione di fiori, ortaggi e frutta (non da albero), per i bisogni dell'assegnatario/a e della sua famiglia.

Non sono ammessi alberi.

## **ARTICOLO 2**

L'assegnazione degli orti ha lo scopo di dare la possibilità agli anziani di svolgere un'attività piacevole, salutare e socialmente utile.

L'assegnazione sarà fatta ai richiedenti che avranno presentato domanda scritta e che saranno in possesso dei seguenti requisiti:

- Essere residente nel Comune di Vimercate;
- Essere titolare di pensione o in ogni modo avere un'età superiore ad anni 60 e non svolgere alcuna attività lavorativa o essere portatore di handicap;
- Non essere già proprietari o conduttori d'altro terreno ad uso agricolo;
- Nessun membro del proprio nucleo familiare sia proprietario o conduttore di terreno ad uso agricolo.

All'assegnazione provvederà la Giunta comunale secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda. Saranno tenute in considerazione le domande presentate prima dell'approvazione di questo regolamento e raccolte in una graduatoria, tenuta in base alla data di presentazione della domanda stessa.

Annualmente verrà verificata d'ufficio la residenza e l'esistenza in vita degli assegnatari e periodicamente sarà controllata la tenuta degli orti stessi.

## **ARTICOLO 3**

Gli orti devono essere coltivati personalmente dagli assegnatari; possono contribuire alla conduzione dell'appezzamento anche i membri del nucleo familiare. L'assegnazione sarà disciplinata da una convenzione di cessione in uso. L'assegnatario/a non potrà cedere in sublocazione l'orto nè farlo coltivare ad altri, ma dovrà coltivarlo direttamente con continuità. In caso di decesso dell'intestatario, l'orto sarà assegnato al coniuge superstite fino alla fine dell'anno in corso: il terreno tornerà quindi nella disponibilità del Comune che provvederà ad una nuova assegnazione.

## **ARTICOLO 4**

L'assegnatario/a dovrà versare una quota pari a £. 1.000.= al mq. annue, quale rimborso spese per il consumo dell'acqua potabile, da corrispondersi su richiesta dell'Amministrazione.

## **ARTICOLO 5**

La durata della convenzione è stabilita in anni 4. La stessa può cessare in qualsiasi momento, per sopravvenute necessità di diverso utilizzo dell'area ad insindacabile giudizio del Comune di Vimercate, mediante preavviso di 90 giorni. Trascorso detto termine l'assegnatario/a dovrà restituire l'area che tornerà nella piena disponibilità del Comune, senza che lo stesso corrisponda all'assegnatario/a alcun indennizzo per eventuali frutti pendenti.

#### **ARTICOLO 6**

Le parti assegnatarie si impegnano ad effettuare la manutenzione ordinaria degli accessi agli orti (pulizia e rimozione delle essenze erbacee spontanee) e degli eventuali spazi comuni. L'Amministrazione comunale non risponde per eventuali danni a persone o cose avvenuti nell'ambito degli orti comunali, fermo restando quanto previsto dall'art. 1812 del Codice Civile.

#### **ARTICOLO 7**

Le parti assegnatarie si impegnano a curare la buona sistemazione, l'ordine e la pulizia del proprio orto e a non alterarne in alcun modo il perimetro, la fisionomia, a non costruire strutture di qualsiasi genere comprese eventuali recinzioni. E' consentita la posa di una rete divisoria dell'altezza massima di 20 cm.

#### **ARTICOLO 8**

I frutti derivanti dalla coltivazione dell'apezzamento saranno goduti gratuitamente dalla parte assegnataria, cui è vietato farne commercio.

#### **ARTICOLO 9**

E' vietato l'allevamento di animali di qualsiasi specie.  
E' severamente vietato accendere fuochi e provocare rumori molesti o comunque recare disturbo in qualsiasi modo ai vicini.  
E' vietata la costruzione di capanni o similari o di qualsiasi opera anche se in forma provvisoria.  
E' vietato lo stoccaggio di acqua piovana in vasche, bidoni o qualsiasi altro contenitore aperto.

#### **ARTICOLO 10**

Le parti assegnatarie degli orti non possono scaricare rifiuti nè materiale inquinante o altri-menti nocivo, nè usare anticrittogamici.

E' consentito il compostaggio domestico, secondo i criteri concordati con l'Ufficio Ecologia.

### **ARTICOLO 11**

La mancata coltivazione, l'abbandono dell'orto per un periodo superiore a 6 mesi o la violazione delle norme del presente regolamento, è causa di decadenza del contratto.  
In caso di rinuncia, l'assegnatario/a ha l'obbligo di comunicare, tramite lettera raccomandata, la propria rinuncia, con un preavviso di 90 giorni.

## **ADOZIONE REGOLAMENTO E MODIFICHE**

Il presente regolamento è stato adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 26 febbraio 2001, n. 26, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dall'1 marzo 2001 al 16 marzo 2001.

## **ESECUTIVITA'**

L'Organo Regionale di Controllo ha approvato il presente regolamento nella seduta del 12 marzo 2001, atti n. 129.

## **RIPUBBLICAZIONE**

Il presente regolamento è stato ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 23 marzo 2001 al 7 aprile 2001.

## **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento, essendo trascorso il periodo di ripubblicazione a termini di legge, è entrato in vigore in data 8 aprile 2001.

# REGOLAMENTO PER LA TUTELA E L'UTILIZZO DEL VERDE

## Allegato 6

### **ELENCO ESSENZE PER PIANTUMAZIONI**

#### CRITERI PRINCIPALI DA ADOTTARE PER LA SCELTA

- Autoctonia (vedi elenco sottostante)
- Capacità di adattamento alle condizioni edafiche (contesto ambientale e terreno) e climatiche della zona
- Valore estetico

#### ALBERI

*Acer campestre* – acero campestre  
*Acer pseudoplatanus* – acero di monte  
*Alnus glutinosa* - ontano nero\*  
*Alnus cordata* – ontano napoletano\*  
*Betula pendula* – betulla  
*Carpinus betulus* – carpino  
*Castanea sativa* – castagno  
*Cornus mas* - corniolo  
*Celtis australis* – bagolaro\*  
*Crataegus monogyna* – biancospino  
*Fagus sylvatica* – faggio\*  
*Fraxinus excelsior* – frassino  
*Fraxinus ornus* – ornello  
*Laburnum anagyroides* – maggiociondolo\*  
*Liquidambar styraciflua* \*#  
*Liriodendron tulipifera* - albero dei tulipani\*#  
*Malus sylvestris* – melo selvatico  
*Morus alba, M. nigra* – gelso bianco/gelso nero\*  
*Ostrya carpinifolia*\*  
*Parrotia persica*  
*Platanus acerifolia* – platano\*  
*Populus tremula* – pioppo tremulo  
*Populus nigra* – pioppo nero  
*Prunus avium* – ciliegio selvatico  
*Prunus cerasifera* “Pissardii” – ciliegio ornamentale\*#  
*Pyrus calleryana* – pero da fiore  
*Quercus petraea* - rovere  
*Quercus robur* – farnia  
*Sorbus aucuparia* - sorbo degli uccellatori\*  
*Sorbus torminalis* – ciavardello\*  
*Tilia cordata* – tiglio selvatico  
*Tilia platyphyllos* – tiglio nostrano  
*Ulmus minor* – olmo campestre

\*non sono essenze adatte alla realizzazione di boschi

#essenze alloctone diffuse e adattate